



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.Ind.it
e-mail: dplnd.latina@Ind.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N° 12 del 04/10/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. - 0641217705

INDICE

Avviso alle Società	Pag. 2
Delibere Tribunale Federale Territoriale	Pag. 3

AVVISO ALLE SOCIETA'

Per esigenze connesse al nuovo Sponsor Tecnico dell' Associazione Italiana Arbitri (A.I.A), tutti i direttori di gara, nella corrente stagione sportiva, hanno a disposizione esclusivamente maglie di colore giallo.

Nel rammentare che ai sensi del comma 3 della Regola 4 (*Regolamento del giuoco del calcio*), tutti i calciatori, portieri compresi, delle 'due squadre devono indossare colori che li distinguono una dall'altra e dagli ufficiali di gara', si invitano le Società a non utilizzare maglie di gioco di colore giallo, o di tonalità simile.

Qualora si dovesse riscontrare 'confusione' di colore tra le maglie di una squadra e quella del direttore di gara, la squadra sarà necessariamente tenuta al cambio della maglia di gioco.

Pur consapevoli del disagio, si confida nella massima collaborazione per garantire lo svolgimento regolare di tutte le gare.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 settembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. PAOLO CICCARIELLO E MAURIZIO MONTAGNA, ALL'EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., DEI SIGG. LUCA GARGIULO E ANDREA PESCATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di un esposto da parte del Presidente della soc. ASD Vigor Gaeta circa una presunta attività di proselitismo effettuata dalla soc. A.S.D. Mistral Città di Gaeta.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Maurizio Montagna avrebbe svolto indebitamente attività di proselitismo in favore della A.S.D. Mistral Città di Gaeta, di cui era dirigente, contattando giovani calciatori tesserati della ASD Vigor Gaeta (in particolare i sigg. Nicola Artusa, Luca Gargiulo, Luca Licciardo e Andrea Pescatore) al fine di determinare, favorire e rendere possibile il loro trasferimento e tesseramento presso la ASD Mistral Città di Gaeta. Egli, inoltre, avrebbe sollecitato tali calciatori a far pressione sul Presidente della ASD Vigor Gaeta affinché rilasciasse le liberatorie necessarie al successivo tesseramento con contestuale esplicita rinuncia a qualsivoglia premio di preparazione eventualmente dovuto.

Tale attività sarebbe stata consentita o comunque non impedita - con configurazione di culpa in vigilando - dal sig. Paolo Ciccariello, Presidente della ASD Mistral Città di Gaeta.

Inoltre, durante le indagini, l'Organo inquirente avrebbe convocato avanti a sé i calciatori Luca Gargiulo e Andrea Pescatore, che però non si sarebbero presentati senza addurre alcuna giustificazione.

Stante la rilevanza disciplinare di tali comportamenti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Paolo Ciccariello e Maurizio Montagna per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., i sigg. Luca Gargiulo e Andrea Pescatore per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 3 C.G.S. e la soc. A.S.D. Mistral Città di Gaeta a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento erano presenti per i deferiti Ciccariello, Montagna e per la società Mistral Città di Gaeta, l'Avv. Enrico Lisetti e di persona il Sig. Montagna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente pro tempore Ciccariello mesi uno di inibizione, per il dirigente Montagna mesi 2 di inibizione per i calciatori Gargiuli e Pastore giorni 15 di squalifica e per la società Mistral Città di Gaeta € 900,00 di ammenda.

Il procuratore dei deferiti chiedeva il proscioglimento non sussistendo alcun elemento di colpevolezza a carico dei dirigenti e difettando sia la responsabilità diretta che quella oggettiva della società.

Il Sig. Montagna, a sua volta, protestava l'assoluta estraneità ai fatti non avendo mai avuto alcun rapporto con i calciatori coinvolti nella vicenda, che conosceva solo di nome, in quanto nella società svolge le funzioni di contabile.

Ritiene il Tribunale che dagli atti del procedimento emerga effettivamente l'estraneità del dirigente Montagna ai fatti di cui al procedimento ed il difetto di prova rispetto alla responsabilità del Presidente Cerciello e, di conseguenza, della società deferita.

In effetti l'unico accenno che nelle carte può trovarsi nei confronti del Montagna è quello fatto nell'esposto della società Vigor Gaeta, sottoscritto dalla Presidente pro-tempore che accenna ad un episodio avvenuto presso l'impianto sportivo comune alle due società di cui però non espone compiutamente la dinamica. Nella successiva audizione innanzi alla Procura Federale non fa più menzione del Montagna e non dà sostanza con fatti e circostanze determinate all'accusa di "proselitismo" contenuta nell'esposto. Peraltro sia i genitori che i calciatori, già della Vigor Gaeta e successivamente tesserati per il Mistral Città di Gaeta non fanno alcun cenno a contatti di qualsiasi genere avuti con il dirigente Montagna e concordemente affermano di aver parlato direttamente con il Presidente Cerciello.

A fronte di questo "deserto" probatorio, smentito anzi dalle uniche acquisizioni testimoniali che, stante la provenienza, debbono essere considerate del tutto affidabili, il Montagna deve essere prosciolto con la formula più ampia. In relazione alla posizione del Cerciello va invece detto che è certo il suo intervento nella questione in quanto i calciatori in questione hanno avuto, sia direttamente che con i propri genitori, contatti con lui ed è altrettanto certo, in quanto confermato dallo stesso deferito in sede di audizione innanzi alla Procura, che, in quella occasione, ha esposto ai giovani ed ai loro genitori, l'impossibilità per la società di procedere al loro tesseramento in quanto questo avrebbe comportato la corresponsione di un premio di preparazione che la società non poteva pagare per carenza di risorse.

Va precisato a questo punto che la società Vigor Gaeta non svolgeva attività nella categoria Juniores e che i giovani, tesserati annualmente, erano tutti liberi. Inoltre, va sempre ricordato, che tra le due società era già intercorso un accordo che prevedeva la corresponsione della somma omnicomprensiva di € 5.000,00 quale corrispettivo per il premio di preparazione di numerosi altri calciatori della stessa categoria. Considerato questo va quindi esclusa l'accusa di "proselitismo" contenuta nell'esposto in quanto i calciatori erano già tutti liberi e quindi non poteva vantarsi alcuna tutela del vincolo da parte della vecchia società di appartenenza, Vigor Gaeta, che non svolgeva attività giovanile di lega e che quel vincolo aveva ormai perso. In relazione alla seconda fattispecie antiregolamentare, costituita da una induzione da parte della dirigenza della Mistral Città di Gaeta nei confronti dei calciatori svincolati della Vigor Gaeta, a richiedere, anche con modi bruschi e quasi violenti, la rinuncia della società alla corresponsione del premio di preparazione, difetta totalmente la prova.

I calciatori sentiti ed i loro genitori hanno negato recisamente che questa attività vi sia stata ma, e questo è l'aspetto più importante, volendo ammettere che il fatto si sia verificato, manca totalmente la prova di una induzione da parte del presidente Cerciello. Il fatto di aver comunicato agli aspiranti al tesseramento di non poter procedere per difetto di risorse utili per il pagamento del premio di preparazione non costituisce certo una implicita autorizzazione ad un comportamento scorretto da parte dei genitori dei ragazzi nel richiedere una rinuncia, od una riduzione, al diritto sancito dalle norme federali, della società Vigor Gaeta a percepire il premio di preparazione.

In conclusione, anche ammettendo che questo comportamento poco urbano si sia verificato da parte di taluno, non è provato che vi sia stata un'istigazione in tal senso da parte del presidente Cerciello. Da ciò consegue il proscioglimento dello stesso e della società.

Vanno invece dichiarati responsabili della violazione ascritta i calciatori Pescatore Andrea e Gargiulo Luca che, pur ritualmente convocati, non hanno risposto alla convocazione della Procura Federale. La convocazione è in atti e vi è stata confermata da parte dei rappresentanti della società Mistral Città di Gaeta di aver provveduto ad avvisarli. La sanzione richiesta dalla Procura Federale è congrua ed in linea con i precedenti adottati in analoghe fattispecie.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente pro tempore Ciccariello Paolo, il Dirigente Montagna Maurizio e la società A.S.D. Mistral Città di Gaeta (ora A.S.D. Gaeta).

Di irrogare ai calciatori Pescatore Andrea e Gargiulo Luca la sanzione di 15 giorni di squalifica.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., TRASFUSO NELL'ART. 32 DEL C.G.S. ED ALL'ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ART. 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio comunicava alla Procura Federale, in data 19 marzo 2019, che dopo un controllo effettuato dall'Ufficio tesseramenti, era emerso che alcuni giocatori della Società SSDARL Latina Calcio a 5, Categoria Pulcini, partecipavano alle gare del 6/12/2018 e 16/12/2018, contro le società Doganella Calcio ed Accademia Sport, in posizione irregolare, in quanto non tesserati.

La Procura, nel corso dell'attività istruttoria aveva in effetti accertato che, in relazione alle due gare in questione, nella prima avevano partecipato in quanto non tesserati, i calciatori Di Russo Antonio, Guerra Andrea e Tuzzolino Matteo e, nella seconda, oltre i tre di cui sopra, anche i calciatori, sempre non tesserati, Motta Tiziano, Barca Christian e Zampieri Andrea.

Ritiene la Procura che, dall'attività d'indagine compiuta, sono emersi comportamenti posti in essere dal presidente della società, violativi delle norme indicate in premessa, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori di cui sopra, e di farli sottoporre agli accertamenti medici, ai fini dell'idoneità sportiva, nonché di dotarli di specifica copertura assicurativa, e di averli utilizzati impropriamente nelle due gare in argomento.

Ritiene la Procura, come già detto in casi analoghi, che i calciatori minori della categoria pulcini non sono soggetti ad alcuna azione disciplinare.

Ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, per quanto sopra scritto, e la Società SSDARL Latina Calcio a 5 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 3 ottobre 2019, è presente per la Procura l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insisteva nell'atto di deferimento, dichiarandone la bontà e chiedendo, pertanto, nelle conclusioni, le seguenti sanzioni:

per il Presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, l'inibizione per 90 giorni, mentre per la Società SSDARL Latina Calcio a 5, l'ammenda di Euro 450,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Questo Tribunale Federale Territoriale, condivide il contenuto dell'atto di deferimento, ritenendo però di poter modificare lievemente le sanzioni proposte dalla Procura, tenuto conto degli abituali parametri, adottati per casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, sanzionando il presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, con l'inibizione di 60 giorni e la Società SSDARL Latina Calcio a 5, con l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ROBERTA D' AMICO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 32 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO TERRACINA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Comitato Regionale Lazio, con nota inviata in data 18/03/2019 alla Procura Federale, comunicava che da un controllo effettuato dall'Ufficio tesseramenti, era emerso che alcuni giocatori della società A.S.D. Pro Calcio Terracina, nelle gare del 14/12/2018 contro l'Itri Calcio, e del 23/01/2019 contro il Don Bosco Gaeta, Categoria Pulcini, non risultavano tesserati per la predetta società.

I calciatori in questione risultavano essere i seguenti: Carinci Manuel, Ciuffo Sergio, Molino Antonio ed Orfei Matteo.

La Procura Federale, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, e preso atto della memoria difensiva inviata dal legale della società, in cui si lamentava delle parziali indagini effettuate dalla Procura Federale, in quanto benché indicati nelle due distinte di gara i calciatori in argomento non avrebbero preso parte a nessuna delle due gare.

La Procura non può che prendere atto che la società ha iscritto giocatori non tesserati nelle proprie distinte di gara senza peraltro, considerato il lungo intervallo di tempo trascorso tra le due gare, premunirsi di apportare eventuali correzioni, che avrebbero reso evidente l'eventuale non partecipazione alle gare dei suindicati calciatori, che in questa maniera sono rimasti disponibili ad entrare sul terreno di gioco.

Ritenuto che, dall'attività di indagine svolta è risultato che la presidente della società sig.ra Roberta D'Amico ha violato le norme riportate in oggetto, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori in questione, e quindi a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché di averli utilizzati impropriamente.

Pone in evidenza la Procura che trattandosi di calciatori della categoria pulcini, ritiene di non promuovere alcuna azione disciplinare nei loro confronti, in applicazione della normativa vigente che prevede per i calciatori minori sino al compimento del 12esimo anno di età, ovvero sino alla categoria Esordienti, gli estremi della non punibilità.

Tutto ciò premesso la Procura ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la sig.ra Roberta D'Amico, Presidente della Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, per le violazioni regolamentari di cui all'oggetto, nonché la Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione di questo Tribunale Federale Territoriale del giorno 3 settembre 2019, è presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre per i deferiti è presente l'Avv. Falcone, per delega dell'Avv. Sperduti.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento ed insiste nell'accoglimento della stessa, chiedendo le seguenti sanzioni:

per il Presidente della Società A.S.D. Pro Calcio Terracina, sig.ra Roberta D'Amico, l'inibizione di 60 (sessanta) giorni, e per la Società A.S.D. Pro Calcio Terracina l'ammenda di Euro 400,00, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Legale deposita ulteriore documentazione, a supporto della memoria precedentemente trasmessa, pervenutagli in data odierna da parte dei genitori dei quattro calciatori, dichiarati dalla Procura in posizione irregolare, in quanto mai presenti in occasione delle partite incriminate. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alla documentazione depositata, dichiarandola tardiva.

Il Legale ribadisce che i calciatori non hanno mai preso parte alle gare in riferimento, ma erano solamente stati inseriti nelle liste di gara, prova ne è che al contrario dei reali partecipanti alle partite, questi non sono stati segnati con la "x" accanto al loro nominativo, nell'apposita area prevista per le presenze in campo.

Questo Tribunale Federale Territoriale, concorda preliminarmente con la Procura, nel dichiarare tardive e quindi non valutabili le dichiarazioni dei genitori dei calciatori.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver esaminato con particolare attenzione la situazione riportata nei prospetti allegati, ritiene che in effetti, come sostenuto dal rappresentante dei deferiti, non essendo indicati con la "x", i calciatori oggetto del deferimento risulterebbero non aver preso parte alle due gare in argomento e, pertanto, i deferiti devono essere prosciolti dagli addebiti loro segnalati, per le violazioni a loro contestate.

In ogni caso, si pone in evidenza che tale situazione che ha portato al deferimento è stata generata dal comportamento della società che ha utilizzato come liste dei calciatori delle fotocopie di moduli prestampati, senza però depennare i nominativi dei giocatori che non erano stati tesserati e che quindi non avevano, in effetti, preso parte alle gare.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di prosciogliere i deferiti in argomento dagli addebiti loro segnalati, per le violazioni a loro contestate.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Latina il 04 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

Nadia Santarelli

IL DELEGATO PROVINCIALE

Gian Carlo Bersanetti